

IN BREVE n. 50 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

**Coi più fervidi auguri
di Buone Feste
Marco Perelli Ercolini**



FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI

- Francobollo ordinario appartenente Serie tematica “lo Sport” dedicati al ciclismo e ai ciclisti italiani campioni del mondo: Felice Gimondi
 - Data di emissione: 27 novembre 2024
- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “lo Sport” dedicati al ciclismo e ai ciclisti italiani campioni del mondo: Vittorio Adorni
 - Data di emissione: 27 novembre 2024
- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica lo Sport” dedicata al ciclismo e ai ciclisti italiani campioni del mondo: Ercole Baldini
 - Data di emissione: 27 novembre 2024
- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica lo Sport” dedicata al ciclismo e ai ciclisti italiani campioni del mondo: Libero Ferrario
 - Data di emissione: 27 novembre 2024



- Francobollo ordinario appartenente alla Serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicata alle cartoline viaggianti
 - Data di emissione: 27 novembre 2024

- Francobollo ordinario commemorativo di Giacomo Puccini nel centenario della scomparsa
 - Data di emissione: 2 dicembre 2024



PENSIONI 2025 CON PEREQUAZIONE IRRISORIA mpe

2025 perequazione irrisoria sulle pensioni in atto.

Il tasso ufficiale di rivalutazione per il 2025 è 0,8 e nessun conguaglio è dovuto sul 2024 a conguaglio essendo confermata una svalutazione al 5,4% già riconosciuta in via provvisoria ma taglieggiata per le così dette pensioni ricche.

ECCO QUANTO AUMENTERANNO LE PENSIONI NEL 2025		
Scaglioni pensioni (dicembre 2024)	Rivalutazione	Aumenti mensili
Fino 598,61 euro ovunque residenti (*)	3% (2,2% + 0,8%)	Minima = 1,8 € (da 614,77 a 616,57)
Fino a 2.394,44 euro solo residenti in Italia	0,8 (100% Istat)	Per una pensione di 2.000 € = 16 €
Oltre 2.394,44 fino 2.993,05	0,72% (90% Istat)	Per una pensione di 2.500 € = 19,91 €
Oltre 2.993,05 euro	0,60% (75% Istat)	Pensione 3.000 € = 23,50 € Pensione 3.500 € = 26,50 €

(*) l'importo non considera la rivalutazione eccezionale del 2024 (2,7%) che l'ha elevato a 614,77 €

da ItaliaOggi di venerdì 29 novembre 2024 - Daniele Cirioli

BONUS NEONATALITÀ, QUANDO CI SARÀ IL NUOVO BANDO? da Lettere Redazione del Giornale della Previdenza Enpam n.43 del 29 novembre 2024

Sono appena diventata mamma, ho letto del bonus neonatalità dell'Enpam, ma ho visto che il bando è scaduto, ho perso l'opportunità o ci sarà un altro bando?



Gentile Dottoressa,

intanto auguri per il lieto evento. Potrà chiedere il sussidio con il prossimo bando annuale, che in genere viene aperto in primavera.

I bandi solitamente sono aperti per gli eventi (nascita, adozione, ecc) avvenuti nell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza. L'avviso 2025, dunque, dovrebbe coprire anche tutti i nati nel 2024.

Possono fare domanda anche i medici e i dentisti padri e gli studenti dei corsi di laurea in Medicina e in Odontoiatria che si sono iscritti facoltativamente all'Enpam.

Se entrambi i genitori sono iscritti Enpam, il sussidio, che è di 2mila euro, raddoppia e si cumula. Un ulteriore raddoppio scatta nel caso di liberi professionisti con tre anni di anzianità nella gestione di Quota B. Per il sussidio Enpam bisogna essere in regola con il pagamento dei contributi e rispettare dei requisiti di reddito.

L'INPS CONFERMA LE PREROGATIVE DEI MEDICI PRIVATI da Il Giornale della Previdenza ENPAM n.43 del 29 novembre 2024 a cura di Antioco Fois

Per l'Inps i certificati di malattia emessi dai medici e dentisti liberi professionisti ai pazienti dipendenti del settore privato hanno lo stesso valore di quelli emessi dai camici bianchi che lavorano per il Ssn.

La conferma arriva direttamente dall'istituto pubblico, che lo scorso settembre ha diffuso alle sedi territoriali il messaggio Inps.Hermes.16/09/2024.0003044.

Si tratta di un parere rilevante, perché conferma le prerogative dei medici privati e mette fine all'incertezza sull'ammissibilità dei loro certificati per l'ottenimento dell'indennità di malattia Inps. Il messaggio, datato 16 settembre 2024, conferma quanto il Giornale della Previdenza aveva già anticipato a partire dalla [guida 'Dalla laurea alla pensione' dei Liberi professionisti uscita a maggio](#).

NESSUNA LIMITAZIONE PER IL PAZIENTE “PRIVATO”

Nella comunicazione interna inviata alle sedi periferiche, l'Inps rimarca che “la possibilità di rilasciare certificati di malattia è riconosciuta ad ogni medico iscritto all'Albo, nell'ambito delle proprie competenze professionali”. L'indicazione emerge dal Dpcm del 26 marzo 2008 e tale linea era stata sostenuta anche dalla Fnomceo.

Anche ai medici che lavorano come liberi professionisti viene quindi sempre riconosciuta la possibilità di certificare nei confronti dei lavoratori del settore privato. “Rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato – si legge infatti nel messaggio dell'Inps – la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del Ssn o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa”.

In buona sostanza, il certificato emesso dal medico e dal dentista libero-professionisti ai lavoratori del settore privato, è sempre valido per il riconoscimento della prestazione economica di malattia erogata dall'Inps.

LIMITAZIONI SE IL PAZIENTE È “PUBBLICO”

Nonostante la parificazione che c'è stata tra medici “privati” e “pubblici” sull'obbligo di invio di tutte le certificazioni per via telematica, per i camici bianchi liberi professionisti permangono alcune limitazioni quando il paziente è un dipendente pubblico.

Quando il paziente ha un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, infatti, il medico o dentista libero professionista può certificarne la malattia solo per la prima e seconda assenza nell'anno solare e per assenze inferiori a 10 giorni.

Assenze ulteriori o di maggiore durata, dovranno invece essere certificate da una struttura del Ssn o da un medico convenzionato, come un medico di famiglia o uno specialista ambulatoriale.

DIRIGENTE MEDICO e LAVORO ECCELENTE GLI ORARI STABILITI

a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte ha affermato che il dirigente medico che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche se a causa di un erroneo criterio di calcolo del debito orario minimo assoluto adottato dall'ASL, non ha diritto a un compenso supplementare. Ciò in quanto la retribuzione dovuta al sanitario non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicché l'azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.

**ALLEGATI A PARTE - CASS. Ordinanza n. 29969 del 20 novembre 2024
(documento 224)**

ONAOSI - BANDI

Bando per la partecipazione al progetto ONAOSI - University of Chicago

Scadenza: 15 gennaio 2025 13:00

Undergraduate research experience program on instrumentation in collaborazione con l'Enrico Fermi Institute della University of Chicago.

L'ONAOSI propone un percorso di Training & Research della durata di 2 mesi (dal 29 giugno al 29 agosto 2025) presso l'Enrico Fermi Institute della University of Chicago per 10 studenti ONAOSI iscritti a facoltà italiane con indirizzo scientifico-medico-tecnologico, interessati alla fisica, fisica applicata alla medicina e all'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche.

Se hai:

- una media generale di almeno 27/30
- la certificazione della conoscenza della lingua inglese (*TOEFL iBT*: Speaking score of 18 o superiore oppure *IELTS Academic Test*: Speaking score of 6.0 o superiore)
- un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi

Leggi il Bando, controlla di avere tutti i requisiti necessari e compila la tua domanda di partecipazione.

La comunità dell'Università di Chicago ti aspetta per un'esperienza unica di studio e di vita.

In allegato tr

ovi l'elenco indicativo degli abstract dei progetti di ricerca in cui potrebbero essere inseriti gli studenti ONAOSI.

I posti residui non occupati dagli assistiti potranno essere utilizzati per l'ammissione a pagamento dei candidati figli (non assistiti) di Sanitari regolari contribuenti ONAOSI.

Per gli studenti assistiti, la partecipazione è gratuita, mentre per i partecipanti a pagamento il costo di partecipazione al progetto è di €7.000.

Le domande dovranno pervenire tramite email all'indirizzo di posta elettronica

scuola.formazione@onaosi.it

entro e non oltre le ore 13.00 del 15 gennaio 2025.

Per l'ammissione al Progetto sono previste delle prove di selezione, che si terranno in modalità online entro la fine del mese di gennaio 2025.

Per informazioni relative al progetto è possibile contattare l'Ufficio Formazione post laurea (075/5869531, centralino 075/5869511) dal lunedì al venerdì, preferibilmente nella fascia oraria 9.00-13.00, oppure scrivere a scuola.formazione@onaosi.it.

[Vai al Bando e alla modulistica](#)

Soggiorno di studio della lingua all'estero 2024/2025

Scadenza: 28 febbraio 2025

È disponibile il modello di domanda per l'assegnazione del contributo in denaro. Scadenza 28 febbraio 2025.

Si informano gli assistiti che la domanda relativa al contributo in denaro per "soggiorno di studio all'estero per corsi di lingua straniera 2024/2025" deve pervenire alla Fondazione ONAOSI entro il

28 febbraio 2025, a pena di decadenza (non fa fede la data di spedizione, bensì la data di arrivo alla Fondazione).

Il contributo è riservato agli assistiti (orfani ed altre fattispecie di cui all'art. 6 dello Statuto) di seguito indicati:

- studenti della Scuola Secondaria di Primo grado (ultimi due anni), non ripetenti
- studenti della Scuola Secondaria di Secondo grado, non ripetenti
- studenti universitari non fuori corso e non ripetenti.

Per informazioni relative al contributo, è possibile telefonare ai numeri:

075/5869230 oppure 075/5869511 (centralino telefonico)

dal lunedì al venerdì, preferibilmente nella fascia oraria 9-13.

[Scarica il modello di domanda](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA a Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Sono proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”. A breve riceverò in donazione dai miei genitori un secondo immobile che costituirà la mia futura abitazione. Mi risulta che si possono chiedere nuovamente le stesse agevolazioni, se entro un anno viene venduta la vecchia casa. Questo vale solo se il nuovo immobile viene acquistato o anche quando si riceve in donazione?

Risponde Paolo Calderone

Si conferma, anzitutto, che dal 1° gennaio 2016 i benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni. La condizione per poterli richiedere è che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto (articolo 1, **comma 55**, della legge n. 208/2015).

Come ha precisato l’Agenzia delle entrate nella **circolare n. 12/2016**, l’estensione dell’agevolazione spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (donazione e successione), ma è necessario che nell’atto con il quale viene trasferito il nuovo immobile in regime agevolato risulti l’impegno a vendere entro un anno quello già posseduto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione.

Ho sentito strombazzare la parola «costi» sull'erogazione delle tredicesime in particolare di quelle del settore del pubblico impiego.

Ma, attenzione, non sono un costo sul quale tra l'altro vige anche la scure dell'IRPEF, bensì un «dovuto», essendo la retribuzione un «dovuto annuo» che, secondo le contrattazioni viene suddiviso in 13 o 14 mensilità, di cui una col mese di dicembre e in caso di 14 mensilità a dicembre e a luglio-agosto.

Sia, dunque, ben chiaro la tredicesima e la quattordicesima, se prevista in contratto, non sono una regalia come si vuol far credere, bensì un dovuto contrattuale! non confondiamo lucciole con lanterne, pronti a rapinare un dovuto.

NB - nell'Enpam non viene pagata perché la contrattazione prevede pagamenti puramente mensili: 12 mensilità.

Merco Perelli Ercolini

LISTE D'ATTESA «SI È FATTO ABBASTANZA PER RIDURLE?» in LO DICO AL CORRIERE - Corriere della sera di domenica 1° dicembre 2024

La Corte dei Conti attesta che nell'ultimo anno è stato speso meno del trenta per cento delle risorse disponibili per abbattere le liste d'attesa. Quindi più dei due terzi non è stato utilizzato. Viene da chiedersi se tutto ciò è successo per incapacità o se invece è stata una precisa volontà politica. Resta il fatto che a pagarne le conseguenze sono come al solito i cittadini. **G.S.**

INPS - RIFORMA DELLA DISABILITÀ: IL CERTIFICATO MEDICO


INTRODUTTIVO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4014 del 28 novembre 2024, comunica che a partire dal **1° gennaio 2025**, nelle province di Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari, partirà il procedimento per l'**accertamento della condizione di disabilità**, che prevede l'invio telematico all'INPS del nuovo "**certificato medico introduttivo**".

Inoltre, l'Istituto fa presente che, per tutti i certificati introduttivi redatti fino al **31 dicembre 2024**, il medico certificatore **deve comunicare** al cittadino che, se è residente (e domiciliato) o domiciliato (ovunque sia residente) in una delle nove province sopraindicate, la **domanda** amministrativa deve essere presentata all'INPS **entro il 31 dicembre 2024**.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio 4014 del 28 novembre 2024
(documento 225)**

LE FESTIVITÀ. FRANCOBOLLI DEDICATI AL NATALE E AL SANTO NATALE da Ministero delle Imprese e del Made in Italy



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette il 2 dicembre 2024 due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica *le Festività*, dedicati al Natale e al Santo Natale: la Basilica della natività di Betlemme. Quest'ultimo con sovrapprezzo a favore dei rifugiati delle terre del conflitto mediorientale, distribuito e commercializzato fino al 31 dicembre 2026.

Caratteristiche dei francobolli

Le vignette raffigurano rispettivamente:

Francobollo del Natale - Giulio Coniglio, personaggio creato dalla scrittrice e illustratrice Nicoletta Costa, protagonista di molte avventure a fumetti e a cartoni animati, in compagnia dei suoi simpatici amici, Lumaca Laura e Uccellino Nino, circondati da tanti pacchetti regalo natalizi, alcuni a forma di carote.

Francobollo del Santo Natale - la facciata della Basilica della Natività di Betlemme.

Completano i francobolli le rispettive legende "BUON NATALE", "SANTO NATALE" e "BASILICA DELLA NATIVITÀ DI BETLEMME", la scritta "ITALIA" e le indicazioni tariffarie "B ZONA 1" e "B".

Il francobollo con soggetto religioso riporta la dicitura "+ € 3,75 PRO RIFUGIATI CONFLITTO MEDIORIENTALE".

Bozzettisti: Nicoletta Costa per il francobollo del Natale; Emanuela L'Abate per il francobollo del Santo Natale.

Tirature: duecentocinquantamila venti esemplari per il francobollo del Natale, duecentomila quattro esemplari per il francobollo del Santo Natale

Indicazioni tariffarie: B zona 1 per il francobollo del Natale, B per il francobollo del Santo Natale
I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).

Francobollo del Natale - colori: quadricromia; formato carta: 30 x 40 mm.; formato stampa: 26 x 36 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Il foglio contiene quarantacinque esemplari Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

Francobollo del Santo Natale - colori: cinque; formato carta e formato stampa: 40 x 48 mm.; formato tracciatura: 47 x 54 mm.; dentellatura: 9, effettuata con fustellatura.

Il foglio contiene ventotto esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

Nota:

La fotografia che ha ispirato la raffigurazione della Basilica della natività di Betlemme è utilizzata per gentile concessione della Custodia Terræ Sanctæ.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA' PERIZIA MEDICO -

LEGALE a Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Una spesa sostenuta per una perizia medico-legale è detraibile in dichiarazione dei redditi, come spesa sanitaria, anche se assoggettata a Iva?

Risponde Paolo Calderone

La risposta è affermativa. Le spese sostenute per la redazione di una perizia medico-legale sono detraibili dall'Irpef (circolare Min. Finanze [n. 95/2000](#), risposta 1.1.4), rientrando tra le spese sanitarie "specialistiche". È irrilevante, ai fini della detrazione, che la prestazione del medico non sia esente da Iva.

RICORSI TAGLI PEREQUAZIONE

la Corte Costituzionale esaminerà in data 29 gennaio 2025 i due noti ricorsi contro il taglio parziale della rivalutazione delle pensioni over quattro volte il minimo.

Dalla stampa si apprende che l'Associazione Nazionale Magistrati si è costituita con un "Atto di intervento".

MALATTIA E MATERNITÀ ANCHE AI GIUDICI DI PACE da Pensioni Oggi a cura di Valerio Damiani

Chiarimento Inps dopo la norma interpretazione autentica contenuta nel dl n. 131/2024. Con l'iscrizione al FPLD si versano anche le contribuzioni minori destinate al finanziamento dell'indennità di disoccupazione, maternità e malattia.

<https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/malattia-e-maternita-anche-ai-giudici-di-pace>

I giudici di pace che abbiano optato per l'esclusività della funzione all'esito del concorso straordinario previsto dal dlgs n. 116/2017 e che, pertanto, sono iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono assoggettati anche all'obbligo di contribuzione in materia di maternità, malattia e disoccupazione.

Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 101/2024 in cui spiega gli effetti dell'articolo 2 del dl n. 131/2024 con la quale l'Italia ha dovuto rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione Europea.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.101 del 28 novembre 2024 (documento 226)

DECRETO-LEGGE N.131 DEL 16 SETTEMBRE 2024

Art. 2

Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari - Procedura d'infrazione n. 2016/4081

1. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'[articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 agosto 2023, n. 112](#), si interpreta nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'[articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#), che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti:

- a) assicurazione per l'invalidità
((, la vecchiaia e i superstiti));
- b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

[articolo precedente articolo successivo](#)

AFFITTI BREVI

Nelle locazioni brevi o assimilate è obbligatoria la verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti originali forniti e comunicare i loro nominativi in Questura entro 24 ore dall'arrivo, ridotte a sei ore nel caso di permanenze inferiori a un giorno. Inoltre sono vietati i lucchetti esterni con codici per le chiavi (Circolare del Ministero dell'interno documento n. 557/St/221.3.1.0 del 18 nov. 2024).

ALLEGATI A PARTE - MIN.INTERNO Circ. 557/St/221.3.1.0 del 18 nov. 2024 (documento 227)

FEDERSPEV - CONSIGLIO NAZIONALE NOVEMBRE 2024

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

E' assolutamente inconfutabile che la situazione geopolitica europea e mondiale sia molto complessa: incertezze economico-finanziarie e politiche in Europa,(vedi Germania e Francia), guerra in Ucraina e Medio Oriente, tensioni Cina-Taiwan-Stati Uniti, il recente attacco di Israele all'Iran, in risposta al suo attacco del 1 ottobre scorso e la rielezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti che potrebbe portare con sé interrogativi rilevanti in ambito internazionale con implicazioni che toccano anche i rapporti con l'Unione Europea oltre che con il resto del mondo. Infatti Trump nel suo discorso della vittoria ha sottolineato il suo impegno a rivedere e rinegoziare

gli accordi commerciali internazionali ribadendo una politica estera meno interventista e più concentrata sugli interessi nazionali.

È un momento gravido di pericoli!

Il 9 settembre u.s. l'ex Premier Mario Draghi ha presentato a Bruxelles il Rapporto sulla competitività europea commissionatogli da Ursula Von Der Leyen, rapporto illustrato successivamente al Consiglio europeo di Budapest dell'8 novembre scorso.

Nel rapporto, Draghi afferma che se l'Europa non diventa più produttiva è inevitabilmente destinata ad "una lenta agonia".

È indispensabile, quindi, che subito si metta mano al portafogli investendo massicciamente in nuove tecnologie, difesa comune, innovazione e politiche per accrescere la produttività. Ciò per impedire che l'UE finisca schiacciata dalla superiorità tecnologica dei due blocchi economici Cina e Stati Uniti la cui supremazia è talmente evidente tanto da portare Draghi a parlare di sfida "esistenziale" per l'Europa.

Questa diagnosi fatta da Draghi è incontestabilmente molto grave, ma perché la prognosi possa essere fausta, l'UE dovrà darsi un governo unico in politica estera, difesa, economia, commercio e industria eliminando la regola dell'unanimità.

Ma sarà facile realizzare questo piano quando già incominciano ad alzarsi barriere e distinguo dalla Germania all'Austria, dall'Olanda alla Danimarca, dalla Svezia e Finlandia alle Repubbliche Baltiche?

Tra i pochi pronti ad appoggiare Draghi vi sarebbero Italia e Francia per cui questo allarme rischia di restare un appello inascoltato e perdersi nei numerosi e profondi cassetti delle scrivanie di Bruxelles.

Personalmente mi auguro che il rapporto Draghi possa realizzarsi per il bene dell'UE togliendola dalla scomoda posizione del vaso di coccio fra vasi di ferro.

Fatta questa breve introduzione i cui argomenti inevitabilmente si riverberano sulla situazione economico-finanziaria e politica italiana, veniamo ai problemi della nostra categoria di anziani e pensionati. Fra questi uno dei più importanti e cogenti è rappresentato dal potere di acquisto delle pensioni che, come sappiamo, è assicurato dalla perequazione o indicizzazione o rivalutazione che dir si voglia.

Preciso che oggi approfondiremo quasi esclusivamente questo problema anche e soprattutto alla luce delle due ordinanze delle Corti dei Conti della Toscana e della Campania che hanno ritenuto "rilevanti e non manifestamente infondate le richieste sollevate dal ricorso di un preside fiorentino (Marco Panti) relativo ai tagli della rivalutazione delle leggi di bilancio 2022 e 2023 del Governo Meloni, ordinanze che rinviavano gli atti alla Corte Costituzionale per le decisioni di merito.

Il 15 ottobre scorso il Governo ha teoricamente definito la legge di Bilancio 2025 che ora è in discussione al Parlamento e che prevede all'attuale art. 25 solamente un aumento di tre euro per le pensioni minime!

Niente per tutte le restanti pensioni!

Comunque le motivazioni molto circostanziate della giudice contabile toscana Khelena Nikifarava potrebbero costituire un altolà all'Esecutivo.

Il ricorso del preside è uno dei tanti effettuati, anche da noi, in tutta Italia davanti alle Corti dei Conti e ai tribunali del lavoro, per cui nei prossimi mesi altri potrebbero essere accolti e trasmessi alla Corte Costituzionale. Ricorsi tutti caratterizzati dalla richiesta dei pensionati di recuperare il taglio della perequazione e il danno che ne deriva in modo permanente.

Scrive, infatti, la giudice contabile che "si riduce la base delle rivalutazioni future e che per lo Stato il risparmio di spesa è strutturale su tutta la vita del pensionato e che, se reiterata nel tempo, quella misura da temporanea diventa definitiva".

Già in passato la Corte Costituzionale aveva bocciato i tagli alla rivalutazione perché reiterati per troppi anni.

Peraltra la giudice contabile osserva che il quadro storico è diverso.

Il taglio del Governo Meloni, aggiunge, è “al di fuori di crisi finanziarie” e inserito in una manovra “fortemente espansiva e fatta in deficit e in anni di sospensione del patto di stabilità UE”. Non sussiste, quindi, il dato dell’emergenza, concludendo che le risorse tagliate alle pensioni sono state utilizzate “per coprire i costi di nuovi interventi minori”.

Poi entra nel “core” della probabile incostituzionalità del taglio che lede gli artt.36 e 38 della Costituzione: “la pensione è retribuzione differita, non è una prestazione assistenziale né di carattere fiscale. Al pari dello stipendio di un lavoratore deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e adeguata non solo al momento del riposo, ma anche dopo, durante la quiescenza, in relazione ai mutamenti del potere di acquisto”. Ecco perché i tagli alle pensioni “ledono la dignità dei pensionati e vanno al di là dei principi costituzionali della **ragionevolezza** e della **temporaneità** della misura perché vanno avanti da venti anni e con sistemi di calcolo **non proporzionali**.”

Soprattutto quello scelto dal Governo Meloni “per fasce anziché scaglioni come l’IRPEF: rivalutazione secca applicata all’intero importo”.

Non basta aver salvato le pensioni fino a 4 volte il minimo INPS. Per la Corte dei Conti sono frutto del lavoro e penalizzarle da un certo importo in su significa “disincentivare il lavoro regolare e favorire il nero”. Inoltre, secondo la giudice, manda ai giovani un messaggio sbagliato: non vale la pena studiare e aspirare a lavori ben retribuiti, anche dirigenziali, se, poi, la pensione sarà tagliata.

Pensioni che, fra l’altro, per l’80% sono contributive e il cui taglio sicuramente rappresenterà un altro elemento di incostituzionalità.

Come già detto, in passato la Consulta si era già pronunciata (sentenza 70/2015) su un taglio della rivalutazione operato dalla riforma Fornero del 2011. La Corte aveva bocciato il taglio ritenendolo incostituzionale perché lesivo dei principi di proporzionalità e adeguatezza sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione, a fronte di una troppo generica “contingente situazione finanziaria”. Dopo quella sentenza il Governo Renzi era corso ai ripari riconoscendo un rimborso parziale basato su nuove aliquote dettagliate nel decreto legge 65/2015 con il quale i pensionati sono stati derubati di oltre 20 miliardi di euro. Bisogna dunque capire se e come saranno valutati i tagli alla perequazione applicati nel 2023 e 2024 in relazione alle esigenze di bilancio e attendere le decisioni della prossima legge finanziaria.

In mancanza di novità o modifiche, dal primo gennaio prossimo si tornerebbe al meccanismo previsto dall’art. 34 comma 1, della legge 448/1998 e dalla legge 338/2000 con rivalutazione piena per le pensioni fino a 4 volte il minimo INPS, al 90% tra il 4 e 5 volte il minimo e del 75% per le fasce superiori a 5 volte il minimo.

Lunedì 11 novembre ho partecipato, come CONFEDIR, ad un **incontro a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio dei Ministri** e una delegazione governativa sul Disegno di legge di bilancio 2025-2027.

Nel mio intervento, ho ribadito con forza, relativamente a tutte le problematiche previdenziali, le richieste di FEDER.S.P.eV. sui tagli della perequazione e sulla separazione della spesa assistenziale da quella previdenziale.

Mi piace sottolineare che soltanto la CONFEDIR, fra tutte le Confederazioni presenti alla riunione, ha sostenuto con chiarezza questa posizione a difesa di tutti i pensionati.

La Corte Costituzionale terrà la prima udienza il 29/1/2025 per discutere dei ricorsi relativi ai tagli della indicizzazione previsti dalle leggi di bilancio 2022 e 2023, ricorsi ritenuti, come già detto “rilevanti e non manifestamente infondati” dalle Corti dei Conti della Toscana e della Campania.

Confedir e FEDER.S.P.eV interverranno come “amici curiae”.

QUADERNI LEGALCORNER a cura dell’avv. Paola Ferrari

Nella normale pratica clinica, terapeutica, riabilitativa, infermieristica o assistenziale è usuale

coinvolgere parti del corpo con importanza sessuale. Quando è legittima e quando invece sconfinata nella violenza sessuale? Quali sono le regole deontologiche che un sanitario deve tenere presenti?

ALLEGATI A PARTE – Quaderni LegalCorner Manovre terapeutiche e diagnostiche sul paziente (documento 228)

INAIL: AVVISO PUBBLICO INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO – ANNO 2024

L'Inail informa che è online l'avviso pubblico per la realizzazione di interventi informativi modulari predisposti secondo un preordinato programma, con particolare riguardo alle azioni di sensibilizzazione sui rischi infortunistici presenti in ambito domestico e i rimedi per eliminarli e/o ridurli.

Entro il 10 gennaio 2025 sono pubblicati la data di apertura e chiusura della procedura informatica attraverso la quale è possibile inoltrare la domanda corredata di allegati.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande è pubblicato l'elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, ovvero rientranti nel limite di capienza della dotazione finanziaria, o ancora provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.

Per maggiori informazioni sul bando [clicca qui](#).

INPS: MAGISTRATI ONORARI A ESAURIMENTO IN ESCLUSIVITÀ – CONTRIBUZIONE da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 101 del 29 novembre 2024, illustra il regime contributivo al quale sono sottoposti i magistrati onorari a esaurimento e specifica le modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS.

Il decreto PA bis (decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75) ha previsto che i **magistrati onorari del contingente a esaurimento**, che hanno optato per il **regime di esclusività delle funzioni onorarie**, “sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS”. Tale iscrizione, pertanto, è effettuata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

Successivamente, il decreto Salva-infrazioni (decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131) ha stabilito che ai magistrati onorari a esaurimento in regime di esclusività siano riconosciute le **contribuzioni obbligatorie**, alle medesime aliquote, previste per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Pertanto, i compensi corrisposti ai magistrati onorari in regime di esclusività dovranno essere assoggettati, oltre che all'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), anche all'obbligo di contribuzione per le assicurazioni di maternità, contro le malattie, e contro la disoccupazione involontaria

ALLEGATI A PARTE – INPS Circolare 101 del 29.11.2024 vedi documento 226 precedente articolo

CARTE-VALORI POSTALI – EMISSIONI PER L'ANNO 2025

ALLEGATI A PARTE – Programma emissioni Italia per l'anno 2025 (documento 229)

TFR IN AZIENDA O NEL FONDO PENSIONE? COSA CAMBIEREBBE CON IL SILENZIO-ASSENSO BIS

a cura di Michaela Camilleri in Pensioni & Lavoro

Un emendamento alla Legge di Bilancio 2025 potrebbe riaccendere un faro sull'opportunità di aprire un nuovo semestre di silenzio-assenso per la scelta di destinazione del proprio TFR: fondo pensione o azienda?

Tra gli emendamenti alla Legge di Bilancio in discussione in questi giorni, è stato riammesso anche quello che prevede l'introduzione di un nuovo semestre sperimentale di silenzio-assenso a partire dall'1 gennaio 2025 con l'obiettivo di rafforzare il sistema dei fondi pensione: per coloro che entro sei mesi non dovessero esprimersi sulla destinazione del proprio TFR, scatterebbe il trasferimento automatico alla previdenza complementare.

Il primo silenzio-assenso risale al 2007, anno di avvio della riforma della previdenza complementare, e diede un impulso significativo al sistema dei fondi pensione, con un aumento del numero di iscritti pari al 43,2%, da 3,2 milioni a oltre 4,5 milioni. Negli anni successivi la spinta inizialmente offerta dall'introduzione di questo meccanismo andò a esaurirsi e oggi il numero complessivo di ingressi nel sistema avvenuti attraverso la modalità tacita si attesta a circa 450mila (dato di fine 2022). Dunque, un silenzio-assenso bis potrebbe dare una nuova spinta alle adesioni, [soprattutto se accompagnato da solida campagna informativa](#) incentrata sull'educazione previdenziale e finanziaria.

.....

.....

LEGGI IN

[TFR in azienda o nel fondo pensione? Cosa cambierebbe con il silenzio-assenso bis](#)

=====

Ma attenzione ad avere bene le idee chiare ... e ricordare se «è meglio un uovo oggi che una gallina domani»

INAIL - TUTELA ASSICURATIVA DEGLI STUDENTI: EROGAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE

da DplMo – fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato, in data 5 dicembre 2024, l'[istruzione operativa del 20 novembre 2024](#), con la quale risponde ad alcuni quesiti in ordine alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all'evento lesivo.

Queste le risposte dell'INAIL:

L'Istituto assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 (riguardante la facoltà dell'Inail di ridurre di 1/3 l'indennità per inabilità temporanea in caso di ricovero in un istituto di cura, esclusi gli assicurati con coniuge o figli) e 88 (riguardante la facoltà dell'Inail di disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura), le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrono al recupero della capacità lavorativa.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha disposto che Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate. L'INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.

Pertanto, agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell'inabilità temporanea, se il medico dell'Inail ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità "lavorativa", ovvero al recupero dell'integrità psico-fisica dell'infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l'astensione assoluta dall'attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.

Si tratta, peraltro, di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca, in quanto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha introdotto con l'articolo 41, comma 3, il sistema duale con conseguente operatività di tutele differenziate, a seconda che l'infortunio avvenga sul posto di lavoro oppure nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l'indennità di temporanea).

Peraltro, l'eventualità che lo studente riprenda a frequentare la scuola prima della guarigione clinica è frequente, ad esempio in caso di fratture o traumi che non impediscano di seguire le lezioni o sostenere gli esami.

INPS - CONTRIBUTI PER HANDICAP GRAVE E GRAVE MALATTIA: PUBBLICATO BANDO 2024 da DplMo

L'INPS informa che è stato pubblicato il bando di concorso Contributi per handicap grave e grave malattia 2024.

Il bando è riservato ai dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane SpA, ai dipendenti e pensionati ex IPOST sottoposti in servizio alla trattenuta mensile dello 0,4% e ai loro coniugi/uniti civilmente e figli, conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.

La domanda può essere trasmessa dalle 12.00 del 5 dicembre 2024 alle 23.59 del 31 dicembre 2024.

[Bando di concorso Contributi per handicap grave e grave malattia – anno 2024](#)